



PROTOCOLLO DI INTESA

**Tra l'Azienda Ulss e il Centro di Servizi
per la realizzazione del progetto di interesse specifico di valenza regionale
finalizzato a garantire il supporto in termini di assistenza infermieristica ai Centri di Servizi per
anziani non autosufficienti accreditati della Regione del Veneto
(DGR n. del e DGR n. del)**

L'Azienda Ulss n. (di seguito denominata Azienda Ulss) CF,
con sede legale in, rappresentante dal Direttore Generale pro tempore,
dott. nato a il

E

Il Centro di Servizi..... (di seguito denominato Centro di Servizi), sito
in....., in persona del legale rappresentante nato a
..... il con sede legale in

Premesso che:

- il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con la l.r. 29 giugno 2012, n. 23 considerava l'assistenza residenziale svolta dai Centri di Servizi un fondamentale supporto ai processi di continuità ospedale-territorio;
- il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 approvato con la l.r. 28 dicembre 2018, n. 48, individua, nell'ambito del sistema di offerta regionale modulato per intensità di cura, le strutture socio-sanitarie residenziali e semi residenziali, che si articolano in Centri di Servizi per anziani, per disabili, per le dipendenze, età evolutiva e la salute mentale;
- a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021 con delibera del 13 gennaio 2021 in relazione all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19) si sono susseguiti, sia a livello nazionale che regionale, atti che hanno disposto una riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza Covid-19;
- tale riorganizzazione ha coinvolto anche le strutture socio-sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti, le quali, proprio per le caratteristiche di fragilità dei loro ospiti, hanno dovuto adottare provvedimenti per la tutela degli stessi e per il contenimento del rischio di contagio laddove si sono verificati casi di positività;
- alle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica, si è aggiunta la diffusa carenza di personale infermieristico nel panorama regionale e nazionale che risulta particolarmente accentuata nelle strutture residenziali per anziani, anche in ragione delle procedure di reclutamento avviate dalle Aziende Ulss sulla base dei programmi di potenziamento dei servizi impegnati nel contrasto all'epidemia da Covid-19;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1590 del 17 novembre 2020 ha conseguentemente approvato un progetto di interesse specifico di valenza regionale finalizzato a garantire il necessario supporto in termini di prestazioni di assistenza infermieristica da parte delle Aziende Ulss ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati e



b36d764e



contrattualizzati della Regione del Veneto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;

- Successivamente, la Giunta regionale con deliberazione n. del ha integrato gli interventi previsti dal progetto sopra indicato prevedendo la possibilità di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 165/2001 di personale infermieristico dell'Azienda Ulss presso il Centro di Servizi interessato;
- il Centro di Servizi è accreditato con provvedimento n. del e ha un accordo contrattuale con l'Azienda Ulss stipulato in data
- il Centro di Servizi ha manifestato all'Azienda Ulss la carenza di personale infermieristico che rischia di compromettere l'assistenza assicurata agli ospiti non autosufficienti ricoverati presso il Centro stesso e in particolare, ha richiesto l'assegnazione temporanea di n. infermieri per un periodo di mesi;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa.

Art. 2 - oggetto

Oggetto del presente protocollo di intesa è la realizzazione del progetto finalizzato a garantire il supporto in termini di prestazioni di assistenza infermieristica da parte delle Aziende Ulss ai Centri di Servizi per anziani non autosufficienti accreditati della Regione del Veneto (DGR n. 1590 del 17 novembre 2020, successivamente integrata con DGR n. del

Art. 3 - obblighi delle parti

L'Azienda Ulss si impegna a garantire, tramite i propri infermieri, l'assistenza infermieristica nei termini richiesti dal Centro di Servizi come riportato in premessa.

Il personale che garantirà l'assistenza infermieristica è quello con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D o Ds), con contratto di lavoro dipendente.

A tal fine l'Azienda Ulss provvederà ad assegnare temporaneamente, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 165/2001, n. infermieri per la durata di n. mesi.

Il Centro di Servizi dovrà garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, compresa la dotazione e ogni indicazione sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché ogni altra misura utile ad evitare la trasmissione del contagio.

Il Centro di Servizi procederà mensilmente alla rendicontazione delle prestazioni effettuate dagli infermieri dell'Azienda Ulss, entro il 10 del mese successivo.

Il Centro di Servizi si impegna a fornire tutte le informazioni e quanto richiesto dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro.



b36d764e



Art. 4 - remunerazione delle prestazioni

Il Centro di Servizi corrisponderà all'Azienda Ulss l'equivalente costo del personale sulla base di un costo medio giornaliero pari a Euro.....

Tale costo è comprensivo di

- compenso erogato dall'azienda agli infermieri coinvolti;
- oneri riflessi;
- assicurazione per RC professionale;
- assicurazione per infortuni che dovessero occorrere al dipendente, compresa l'assicurazione per incidenti in itinere.

Il rimborso degli importi dovuti avverrà in sede di definizione da parte delle Aziende Ulss delle quote sanitarie da erogare ai Centri di Servizi mediante trattenuta finanziaria a titolo di compensazione.

Il Centro di Servizi procederà alla liquidazione diretta della quota IRAP spettante come da legislazione in materia.

Art. 5 - durata del protocollo

Il presente protocollo decorre dalla data di stipula e ha validità sino al e comunque non oltre la durata del progetto regionale con la possibilità da parte dell'azienda Ulss di recedere in caso di esigenze straordinarie di servizio.

Art. 6 - facoltà di riduzione del numero degli infermieri messi a disposizione

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di ridurre in qualsiasi momento il numero degli infermieri messi a disposizione del Centro di Servizi, qualora risulti indispensabile per garantire lo svolgimento delle attività assistenziali presso la stessa azienda.

Art. 7 - trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relativi all'espletamento delle attività riconducibili al presente protocollo in conformità alla normativa vigente.

Art. 8 - adeguamento a nuove disposizioni nazionali e/o regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente protocollo in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali e/o regionali.

Art. 9 - controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione del presente protocollo sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di

Art. 10 - registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.



b36d764e



Letto, sottoscritto digitalmente

Azienda Ulss

Centro di Servizi



b36d764e

